

Inadempimento da parte del creditore - onere della prova

Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità - del debitore - onere della prova - ripartizione tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto obbligatorio - criteri - mera allegazione della circostanza dell'inadempimento da parte del creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione, il risarcimento - sufficienza - applicabilità del principio anche all'ipotesi di eccezione d'inadempimento e di inesatto adempimento - sussistenza- fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018

>>> In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo, in cui la S.C. ha rigettato il ricorso contro l'esclusione di un credito, relativo a compensi derivanti dalla carica di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società fallita, in virtù della prova fornita in relazione all'eccezione di inadempimento, spiegata dal fallimento, dei doveri inerenti alla carica.)

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018